



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/03/2006

=====

ADDI' 22/03/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
FOXPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Sabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIRALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: Marrazzo - Battaglia Ciani - De Angelis - Rodano -  
Valentini

DELIBERAZIONE N. 127

Oggetto:

Istituzione Comitato Tecnico Scientifico nell'ambito della realizzazione del progetto sperimentale relativo alla definizione di un modello di Ufficio di Mediazione sociale e di Giustizia riparativa presso la Provincia di Viterbo e l'attività di formazione in via di attuazione degli Operatori di mediazione sociale e di giustizia riparativa. P.O.R. Ob. 3 FSE 2000-2006, Misura D2 - Annualità 2003. Determinazione dirigenziale D4863 del 16/11/2004 Affidamento diretto all'Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche "A.S.A.P."

127 22 MAR. 2006

ler

**OGGETTO:** Istituzione Comitato Tecnico Scientifico nell'ambito della realizzazione del progetto sperimentale relativo alla definizione di un modello di Ufficio di Mediazione sociale e di Giustizia riparativa presso la Provincia di Viterbo e l'attività di formazione in via di attuazione degli Operatori di mediazione sociale e di giustizia riparativa. P.O.R. Ob. 3 FSE 2000-2006, Misura D2 - Annualità 2003. Determinazione dirigenziale D4853 del 16/11/2004 Affidamento diretto all'Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche "A.S.A.P."

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione

**VISTI:**

Il Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio del 2/6/99 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Il Regolamento C.E. n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.7.99 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Il Regolamento C.E. n. 1685/2000 della Commissione del 28.7.2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali;

Il Quadro Comunitario di Sostegno per l'obiettivo 3 F.S.E. 2000-2006 presentato alla Commissione Europea contenente le strategie e le priorità di azione dello Stato membro Italia, i relativi obiettivi specifici e la partecipazione dei fondi strutturali;

La Delibera n. 665 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio 2000 concernente il Documento di Orientamento per il Programma Operativo Regione Lazio Ob. 3 FSE periodo 2000-2006;

Il Programma Operativo Regione Lazio approvato con decisione della Commissione Europea n. 2078 del 21 settembre 2000;

La deliberazione della Giunta regionale n. 2577 del 19 dicembre 2000 con la quale Regione Lazio ha adottato il Complemento di Programmazione del P.O.R. Ob. 3 FSE 2000-2006;

il nuovo Programma Operativo Regionale approvato con decisione della Commissione Europea n. 1961 del 25/05/2005;

la DGR n. 288 del 11/03/2005 avente per oggetto "POR Ob. 3 2000-2006 Complemento di Programmazione. Revisione di metà periodo;

la D.G.R. n. 725 del 6.08.2004 "P.O.R. Obiettivo 3 FSE 2000-2006. Annualità 2003 - 2004 - 2005 - 2006. Atto di indirizzo e di direttiva in ordine all'impiego delle risorse", con la quale vengono definiti gli indirizzi entro i quali ricondurre l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, nello specifico del dirigente titolare della funzione connessa con l'Autorità di gestione prevista dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 e dal Reg. (CE) n. 438/200;

ler

127 22 MAR. 2006

ly

VISTI altresì:

- la Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 10-17 aprile 2000 sui *Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale*, che definisce giustizia riparativa quel procedimento in cui *"la vittima e il reo, e se appropriato, ogni altro individuo o membro della comunità lesi da un reato partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dall'illecito penale, generalmente con l'aiuto di un facilitatore"*;
- La Raccomandazione n. R (99) 19, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 15 settembre 1999, relativa alla Mediazione in materia penale, ivi definita come *"un processo in cui la vittima e l'autore del reato siano in grado, acconsentendo liberamente, di partecipare in modo attivo alla risoluzione dei problemi che nascono dalla commissione del reato con l'aiuto di una parte imparziale (il mediatore)"*;
- La Decisione quadro del 15 marzo 2001, 2001/220/GAI del Consiglio, relativa alla posizione della vittima del procedimento penale, nella quale si evince la necessità di prendere in considerazione e trattare le esigenze della vittima in materia globale e coordinata, evitando soluzioni frammentarie o incoerenti che possono arrecare ulteriori pregiudizi e assistendo la vittima prima, durante e dopo il processo penale attraverso misure atte ad attenuare gli effetti del reato;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 10 della Decisione quadro del 15 marzo 2001, 2001/220 GAI del Consiglio stabilisce che *"Ciascuno Stato Membro provveda a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura.....provveda a garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso della mediazione nell'ambito di procedimento penali vengano presi in considerazione."*;
- l'articolo 17 della predetta Decisione quadro prevede quale termine obbligatorio e vincolante per l'adozione da parte degli Stati Membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del sopra citato articolo 10 il 22 marzo 2006;
- l'articolo 13 della predetta decisione stabilisce che *"Ciascuno Stato membro promuova l'intervento nell'ambito del procedimento, di servizi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno e assistenza successivi attraverso la messa a disposizione di persone all'uopo preposte nei servizi pubblici o mediante il riconoscimento e il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime.... Ciascuno Stato incentivi l'intervento nell'ambito del procedimento di tali persone o di organizzazioni di assistenza alle vittime;*
- l'articolo 14 della decisione sopra citata stabilisce inoltre che ciascuno Stato membro incentivi iniziative atte ad offrire un'adeguata formazione professionale alle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle categorie più vulnerabili;

- Il Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468", ed in particolare l'articolo 29, comma 4, secondo cui "*il giudice... qualora sia utile per favorire la conciliazione... può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio*", e l'articolo 35, relativo all'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 448, recante "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", agli articoli 9, 27, ed in particolare l'articolo 28, comma 2, del predetto D.P.R. 448/88, secondo cui in materia di sospensione e affidamento in prova, tra l'altro, il giudice "*con il medesimo provvedimento ... può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato*";
- La Legge 26 luglio 1975, n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà e successive modifiche" che all'art. 47, comma 7 prevede tra le prescrizioni cui sottoporre l'affidato che questi "... si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato.."
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", il quale prevede all'articolo 27, comma 1 che l'osservazione della personalità dei soggetti detenuti deve comportare anche "*...una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.*" ed all'art. 118 co. 8 che gli operatori degli Uffici di esecuzione penale esterna si adoperino a favorire "*una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona (condannata), degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo*".

**TENUTO CONTO** che con Determinazione dirigenziale n. D4853 del 16/11/2004 nell'ambito del P.O.R. Ob. 3 FSE 2000-2006, Misura D2 - Annualità 2003 è stata affidata all'Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche "A.S.A.P." la sperimentazione di un progetto relativo alla definizione di un modello di Ufficio di Mediazione sociale e di Giustizia riparativa presso la Provincia di Viterbo e l'attività di formazione degli Operatori di mediazione sociale e di giustizia riparativa;

**RILEVATO** che:

la determinazione D4853/04 stabilisce, tra l'altro di provvedere alla costituzione di un Comitato Tecnico scientifico, composto da n. 7 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, aventi le seguenti caratteristiche:

- n.1 componente scelto tra i dirigenti generali appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria
- n.1 componente scelto tra giuristi esperti di Legislazione penale minorile
- n.1 componente scelto tra i Giuristi con esperienza presso il Tribunale dei Minorenni
- n.1 componente scelto tra il personale dipendente della Provincia di Viterbo

127 22 MAR. 2006 lu

- n.2 componenti scelti tra i funzionari regionali della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio;
- n.1 componente scelto tra i funzionari regionali della Direzione regionale Politiche Sociali;

Il Comitato in particolare avrà il compito di:


- monitorare l'attività formativa in via di attuazione nella Provincia di Viterbo. A tal fine, si prevede che uno dei componenti del Comitato partecipi al percorso formativo;
- definire il modello di un Ufficio per la Giustizia riparativa sotto il profilo strutturale, organizzativo, operativo e metodologico;
- pianificare ed attuare ogni iniziativa resa alla sensibilizzazione del territorio della Provincia di Viterbo - in cui si è già avviata l'attività formativa - attraverso convegni, dibattiti pubblici, presentazioni ai diversi soggetti istituzionali (Istituzioni, Autorità PS e PG, Autorità giudiziaria, servizi sociali, scuole e cittadinanza), così da favorire l'implementazione operativa del costituendo Ufficio secondo il modello di cui al punto b);
- supervisionare l'avvio operativo del costituendo Ufficio;
- valutare i risultati dell'intero progetto sperimentale e la replicabilità del modello dell'Ufficio in altre Province

**VALUTATO** inoltre che

- la definizione di un modello di Ufficio di Mediazione sociale e di Giustizia riparativa, inteso come ufficio polifunzionale collocato in una dimensione di intervento integrato di rete con tutti i servizi e le istituzioni del territorio, comporta la realizzazione di attività di accoglienza, ascolto e orientamento delle persone coinvolte in vicende penali, con particolare riferimento alle vittime (victim support), nonché attività e programmi di mediazione penale e giustizia riparativa e di mediazione sociale-scolastica;
- gli operatori degli Uffici di giustizia riparativa dovranno essere persone reclutate in tutte le categorie della società, adeguatamente formate in modo tale che abbiano conoscenza del sistema della giustizia penale e dei relativi uffici e che siano in grado di costituire gruppi multidisciplinari garantendo nel complesso competenze in ambito giuridico, psicologico, sociologico, criminologico e pedagogico, con particolare approfondimento della psicologia della devianza;
- per far sì che tale progetto sperimentale si trasformi in una buona prassi da mettere regolarmente a regime in tutto il territorio del Lazio ed eventualmente nelle altre Regioni, è necessario che le attività svolte nell'ambito della definizione del modello di Ufficio siano costantemente seguite attraverso adeguati sistemi di rilevazione qualitativa e quantitativa, realizzabili attraverso l'istituzione del suddetto Comitato Tecnico Scientifico;


**RITENUTO NECESSARIO** a seguito di quanto sopra esposto, nominare i componenti del costituendo Comitato Tecnico Scientifico con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

all'unanimità




127 22 MAR. 2006 *lu*

### DELIBERA

- 
1. di prendere atto che la realizzazione del progetto sperimentale relativo alla definizione di un modello di Ufficio di Mediazione sociale e di Giustizia riparativa presso la Provincia di Viterbo e l'attività di formazione in via di attuazione degli Operatori di mediazione sociale e di giustizia riparativa permetteranno di offrire maggiore accessibilità dei cittadini alla giustizia, nuova attenzione alla vittima ed una apertura costruttiva a spazi responsabilizzanti di impegno da parte degli autori di reato, ottemperando in tal modo a quanto stabilito nelle sedi istituzionali (ONU, Consiglio d'Europa) e dal legislatore italiano (Dlgs. 274/00);
  2. di dare atto che al fine di avviare la realizzazione di una buona prassi nell'istituzione di Uffici di giustizia riparativa nell'ambito del territorio laziale ed eventualmente di altre Regioni, è necessaria una attenta attività di rilevazione e un monitoraggio qualitativo e quantitativo delle attività svolte;
  3. di istituire a tale scopo, un Comitato Tecnico Scientifico con il compito di:
    - a) monitorare l'attività formativa in via di attuazione nella Provincia di Viterbo. A tal fine, si prevede che uno dei componenti del Comitato partecipi al percorso formativo;
    - b) definire il modello di un Ufficio per la Giustizia riparativa sotto il profilo strutturale, organizzativo, operativo e metodologico;
    - c) pianificare ed attuare ogni iniziativa resa alla sensibilizzazione del territorio della Provincia di Viterbo - in cui si è già avviata l'attività formativa - attraverso convegni, dibattiti pubblici, presentazione ai diversi soggetti istituzionali (Istituzioni, Autorità PS e PG, Autorità giudiziaria, servizi sociali, scuole e cittadinanza), così da favorire l'implementazione operativa del costituendo Ufficio secondo il modello di cui al punto b),
    - d) supervisionare l'avvio operativo del costituendo Ufficio;
    - e) valutare i risultati dell'intero progetto sperimentale e la replicabilità del modello dell'Ufficio in altre Province

4. di stabilire che come da determinazione D4853/04, il costituendo Comitato Tecnico scientifico, dovrà essere composto da n. 7 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, aventi le seguenti caratteristiche: *8 lu*

- 
- n.1 componente scelto tra i dirigenti generali appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria
  - n.1 componente scelto tra giuristi esperti di Legislazione penale minorile
  - n.1 componente scelto tra i Giuristi con esperienza presso il Tribunale dei Minorenni
  - n.1 componente scelto tra il personale dipendente della Provincia di Viterbo
  - n.2 componenti scelti tra i funzionari regionali della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio;
  - n.1 componente scelto tra i funzionari regionali della Direzione regionale Politiche Sociali;
  - *n.1 rappresentante dell'Assessorato Affari Istituzionali.*

5. di dare atto che alla nomina dei componenti del costituendo Comitato Tecnico Scientifico si provvederà con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

